

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i> UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
<p>Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: RICORSO N. 52104/23 R.G. EX ART. 696 BIS C.P.C. PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO, NOTIFICATO IL 18.12.23, PROMOSSO DALLA MOGLIE DI UN PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA E DI UN ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. GIACOMO TESTA. COMPENSO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD € 2.229,54, SPESE GENERALI, C.P.A. E I.V.A. INCLUSI (FASC. 7129).</p>	
<p>Proposta di delibera: 173/24 del: 18/01/2024</p>	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 18/01/2024
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:	
Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario f. f.	
Il Direttore Generale:	

II DIRIGENTE RESPONSABILE *AD INTERIM* DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

- VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di “*servizi legali di patrocinio e connessi*”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- in data 16.10.19 veniva notificato all’Azienda e a un dipendente, esercente la professione sanitaria, il Ricorso n. 57392/19 R.G. per Accertamento Tecnico Preventivo innanzi al Tribunale civile di Roma, promosso da un paziente in relazione ai danni asseritamente riportati all’esito del ricovero effettuato presso l’Azienda Ospedaliera nell’anno 2015 (precisamente dal 3.6.15 al 28.8.15) e causalmente riconducibili all’errata esecuzione dell’intervento di colecistectomia laparoscopica effettuato in data 3.6.15 presso questo nosocomio dal chirurgo convenuto;
 - l’Azienda resisteva in giudizio tramite l’avv. Alessandro Benedetti giusta Deliberazione n. 314/DG del 4.12.19; si costituiva, altresì, il chirurgo operatore tramite un proprio legale;
 - nelle more del giudizio, in data 26.10.20, veniva avviato dal paziente ricorrente il procedimento di mediazione n. 2592/20 nei confronti dell’Azienda, del chirurgo operatore e di un altro esercente la professione sanitaria coinvolto nel percorso di diagnosi e cura del medesimo;
 - le parti, di comune accordo, ottenevano il differimento dell’incontro di mediazione, originariamente fissato al 18.11.20 e rinviato al 13.1.21 onde consentire l’esame dell’espletanda CTU, redatta in data 27.11.20;

- successivamente, in data 14.12.20, l'avv. Benedetti informava l'Azienda della volontà della controparte di conciliare la controversia mediante il pagamento, a carico dell'Ente convenuto, di un importo non inferiore ad € 260.000,00;
- in data 5.1.21 si riuniva il Comitato Valutazione Sinistri (di seguito, per brevità, CVS) per esaminare la CTU e valutare la percorribilità di una eventuale ipotesi conciliativa; all'esito il CVS riteneva opportuno proporre alla Direzione aziendale di conferire all'avv. Benedetti mandato a partecipare all'incontro di mediazione del 13.1.21 al fine di verificare la disponibilità della controparte ad un'eventuale composizione bonaria della controversia in termini economicamente vantaggiosi per l'Azienda;
- le parti, tuttavia, non raggiungevano l'accordo sul *quantum* e, conseguentemente, il procedimento di mediazione si concludeva con esito negativo in data 1.2.21;

CONSIDERATO che:

- in data 24.5.21, in relazione ai medesimi fatti, è pervenuto all'Azienda il ricorso n. 25213/21 R.G. ex art. 702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale civile di Roma, promosso dal medesimo paziente ed avviato anche nei confronti del chirurgo operatore già convenuto nell'ambito del precedente giudizio per ATP;
- i danni asseritamente subiti dal paziente in conseguenza del predetto evento dannoso sono stati quantificati nel richiamato ricorso ex art. 702 bis cpc in una somma pari ad € 183.514,26;
- l'Azienda si è costituita in giudizio tramite l'avv. Giacomo Testa giusta deliberazione n. 692/DG del 22.11.21; si è costituito, altresì, il chirurgo operatore tramite il proprio legale;
- in corso di causa, il Giudice designato ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. nei seguenti termini: pagamento in favore del paziente ed a carico dell'Azienda nonché del chirurgo convenuto – in solido – di € 126.901,83 complessivi;

DATO ATTO che:

- a seguito della proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc formulata dal Tribunale le parti hanno trovato un accordo nei seguenti termini: pagamento della somma omnicomprensiva di € 126.383,83 di cui € 120.671,00 a carico dell'Azienda ed € 5.712,83 a carico del medico convenuto;
- i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dalle parti onerate e, conseguentemente, il pendente giudizio n. 25213/21 R.G. ex art. 702 bis c.p.c. è stato abbandonato ex art. 309 c.p.c.;

CONSIDERATO che:

- successivamente, in data 18.12.23, è stato notificato all'Azienda ed al chirurgo operatore il ricorso n. 52104/23 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo innanzi al Tribunale civile di Roma a mezzo del quale la moglie del

medesimo paziente ha richiesto al Tribunale adito una Consulenza Tecnica Preventiva per valutare la sussistenza di disturbi di rilevanza psicopatologica riconducibili allo stress emotivo subito a causa delle vicissitudini subite dal marito;

- il caso è stato trattato nel corso della seduta del Comitato Valutazione Sinistri (di seguito, per brevità, CVS) dell'8.1.24 e, all'esito, il CVS ha ritenuto opportuna la costituzione in giudizio dell'Azienda;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di "autoassicurazione del rischio";

RITENUTO opportuno, rinnovare l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda nell'ambito del predetto procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo all'avv. Giacomo Testa, legale pienamente a conoscenza dei fatti di causa per avere difeso l'Azienda nell'ambito del giudizio promosso ex art. 702 bis cpc, relativo ai medesimi fatti;

PRESO ATTO del preventivo di massima elaborato dal predetto legale, condiviso con la proponente U.o.s.d., relativo al compenso per l'espletanda attività professionale, calcolato sulla base dei parametri forensi ex D.M. n. 147/2022, decurtato del 50% in un'ottica di contenimento della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che:

- al suddetto Legale viene rilasciata procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio in Roma, Via dei Gracchi, 209;
- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€ 2.229,54** (€ 1.528,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 30;
- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito del CVS nella seduta dell'8.1.24 la costituzione dell'Azienda nell'ambito del procedimento introdotto con Ricorso n. 52104/23 R.G. per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Roma da parte della moglie di un paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata e di un esercente la professione sanitaria;
- di affidare l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'Avv. Giacomo Testa mediante il rilascio di apposita procura con ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, Via dei Gracchi 209;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare al suddetto avvocato sino all'eventuale fase istruttoria, nella somma complessiva di **€ 2.229,54** (€ 1.528,00 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, + I.V.A. 22%);

L'onere lordo di **€ 2.229,54** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 30;

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche

ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;

- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio.